



LA FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Venezia, 15 novembre 2018 – Giorgio Confente



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

FATTURA ELETTRONICA B2B e B2C

- Direttiva 2001/115/CE: riconoscimento normativo della FE
 - Direttiva 2010/45/CE: "liberalizzazione" della FE
 - Decreto interministeriale del 3/4/2013 n. 55: fattura elettronica PA
 - Decreto legislativo 127/2015: comunicazione opzionale dati fatture
 - Decreto legge 193/2016: comunicazione obbligatoria dati fatture
 - Legge 205/2017: fattura elettronica obbligatoria B2B e B2C**
 - Provvedimento Ade 30/4/2018: regole tecniche per FE trasmesse tramite SdI**
-

LA FATTURA ELETTRONICA TRAMITE SDI

(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018 – punto 1)

1.1 NOZIONE

Ai fini del presente provvedimento

a fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (...) e da questo recapitato al soggetto ricevente.

1.3 FORMATO

La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.

1.2 e 1.4 CONTENUTO

Il file della fattura in formato XML contiene tutti i dati fiscalmente obbligatori ma consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori

Nel caso di fattura semplificata ex art. 21 bis è comunque obbligatoria l'indicazione della Partita IVA o del CF del cliente ...

esempio tracciato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.0"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="1.0">
  - <FatturaElettronicaHeader>
    - <DatiTrasmissione>
      - <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>01234567890</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>AAAAAA</CodiceDestinatario>
      + <ContattiTrasmittente>
    </DatiTrasmissione>
    - <CedentePrestatore>
      - <DatiAnagrafici>
        - <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01234567890</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        + <Anagrafica>
          <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
        </Anagrafica>
      </DatiAnagrafici>
```

LA TRASMISSIONE DELLE FE ALLO SDI

(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018 – punto 2)

2.1 RUOLO INTERMEDIARI

La fattura elettronica è trasmessa al SDI dal soggetto obbligato (fornitore di beni o servizi), anche con l'ausilio di un intermediario

2.2 MODALITA' TRASMISSIONE

La trasmissione della fattura elettronica è effettuata con le seguenti modalità:

- a) posta elettronica certificata;
- b) servizi informatici messi a disposizione dall'Ade (procedura *web*, *app* per sistemi *mobile* o *software* da installare su PC)
- c) modello “web service” (*);**
- d) sistema basato su protocollo FTP (*).**

(*) Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” allo SDI: al termine di tale procedura lo SDI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (“codice destinatario”).

LA TRASMISSIONE DELLE FE ALLO SDI

(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018 – punto 2)

FORNITORI



SENZA ACCREDITAMENTO

- a) posta elettronica certificata
- b) servizi informatici Ade

CON ACCREDITAMENTO

- c) modello web services
- d) sistema FTP

SISTEMA di INTERSCAMBIO



ANCHE TRAMITE INTERMEDIARI

Il Sdi non controlla che il canale da cui riceve la fatture sia associato alla partita IVA del fornitore

LA TRASMISSIONE DELLE FE ALLO SDI

(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018 – punto 2)

CANALE DI TRASMISSIONE	ACCREDITAMENTO SDI	LIMITI PER FILE
a) tramite posta elettronica certificata (“PEC”)	NO	5 megabytes
b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate mediante la specifica funzionalità del servizio web “Fatture e corrispettivi”	NO	5 megabytes
c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”	SI	5 megabytes
d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP	SI	5 megabytes

?

(*) Specifiche tecniche versione 1.1. aggiornamento del 5-6-2018:

“il limite dimensionale per singolo file fattura è pari a 5MB, tale limite è necessario per garantire una agevole usabilità via web delle fatture elettroniche” (par. 1.3.1)

CONTROLLI SULLA FIRMA

(Allegato - Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018)

FORNITORI



**LA FIRMA DIGITALE SULLA
FATTURA E' OPZIONALE**

**IN CASO DI APPOSIZIONE DELLA
FIRMA DIGITALE SDI EFFETTUA I
SEGUENTI CONTROLLI**



00100 (certificato di firma scaduto),
00101 (certificato di firma revocato),
00104 (Certification Authority non affidabile),
00107 (certificato non valido),
00103 (la firma digitale apposta manca del
riferimento temporale),
00105 (il riferimento temporale della firma apposta
non è coerente)

**SISTEMA di
INTERSCAMBIO**



2.2.8 FATTURA ELETTRONICA HEADER: SOGGETTO EMITTENTE

Ultimo elemento del macroblocco **FatturaElettronicaHeader** è il seguente:

SoggettoEmittente: formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri; i
valori ammessi sono i seguenti:

CC	cessionario/committente.
TZ	soggetto terzo.

FORMATI RICONOSCIUTI - FIRMA DIGITALE

- il Sistema di Interscambio ammette i seguenti formati di firma:
 - **CAdES-BES** (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 2010,
 - **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 2010. L'unica modalità accettata per questo tipo di firma è quella "enveloped". Inoltre la firma XAdES deve presentare gli element Reference con URI="" oppure con URI="#iddoc" dove *iddoc* indica l'identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l'attributo URI all'interno degli elementi Reference.

In base al formato di firma adottato, l'estensione del file assume il valore ".xml.p7m" (per la firma CAdES-BES) oppure ".xml" (per la firma XAdES-BES).

- il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro "signing time", che riporta la data e l'ora, e che assume il significato di riferimento temporale.

LE RICEVUTE TRASMESSE DALLO SDI AL FORNITORE

(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018 – Allegato 1)



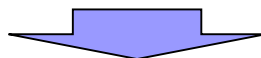
ESITO NEGATIVO



RICEVUTA DI SCARTO

- nomenclatura ed **unicità** del file trasmesso;
- dimensioni del file;
- integrità del documento se firmato*;
- autenticità del certificato di firma, se presente*;
- conformità del formato fattura*;
- **coerenza** e **validità** del contenuto della fattura;
- **unicità** della fattura;
- recapitabilità della fattura.

SISTEMA di INTERSCAMBIO



FATTURA FISCALMENTE NON «EMESSA»

(*) Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo viene inviata la ricevuta di scarto e la fattura elettronica si considera non emessa

CONTROLLI NOMENCLATURA FILE

Codice paese	Identificativo Univoco	Trattino	Progressivo univoco	estensione
IT	Codice fiscale	—	Per distinguere i diversi file inviati dallo stesso soggetto	.xml.p7m .xml



Esempio: IT03036000127_00001.xml

La versione 1.1. delle specifiche tecniche ammette un identificativo diverso da quello del trasmittente

PROCEDURA SCARTO FATTURA

CIRCOLARE 13/E/2018



La fattura elettronica SCARTATA dallo SdI - entro 5 giorni dalla comunicazione dello scarto - deve essere preferibilmente trasmessa con la **stessa data** e **numero** del documento originario scartato.

Ove non fosse possibile, si possono adottare due soluzioni alternative:

- a) emissione di una fattura con **nuovo numero** e data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI (...) per *"rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta"*;
- b) emissione di una **nuova versione** della stessa fattura, riprendendo lo stesso numero della fattura scartata.

Es fattura n. 1050-1 o n. 1050-bis che sostituisce la precedente fattura n. 1050 scartata

LE RICEVUTE TRASMESSE DALLO SDI AL FORNITORE

(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018 – Allegato 1)

ESITO POSITIVO

FORNITORI



- ←
- a) se non è stato possibile individuare un canale di recapito o se non è stata possibile la trasmissione al soggetto ricevente per cause non imputabili allo SDI quest'ultimo emette una **RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO** con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cliente
 - b) se la trasmissione ha avuto esito positivo, lo SDI invia al soggetto trasmittente una **RICEVUTA DI CONSEGNA** della fattura elettronica e mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica nell'area riservata del cliente
- ↓

SISTEMA di INTERSCAMBIO



IN ENTRAMBI I CASI LA FATTURA E' FISCALMENTE «EMESSA»

IL RECAPITO DELLE FE AI CLIENTI

(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018 – punto 3)

3.1 RUOLO INTERMEDIARI

La fattura elettronica è recapitata dallo SDI al cliente o a un intermediario che opera per conto del cliente

3.1 MODALITA' DI RECAPITO

Lo SDI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:

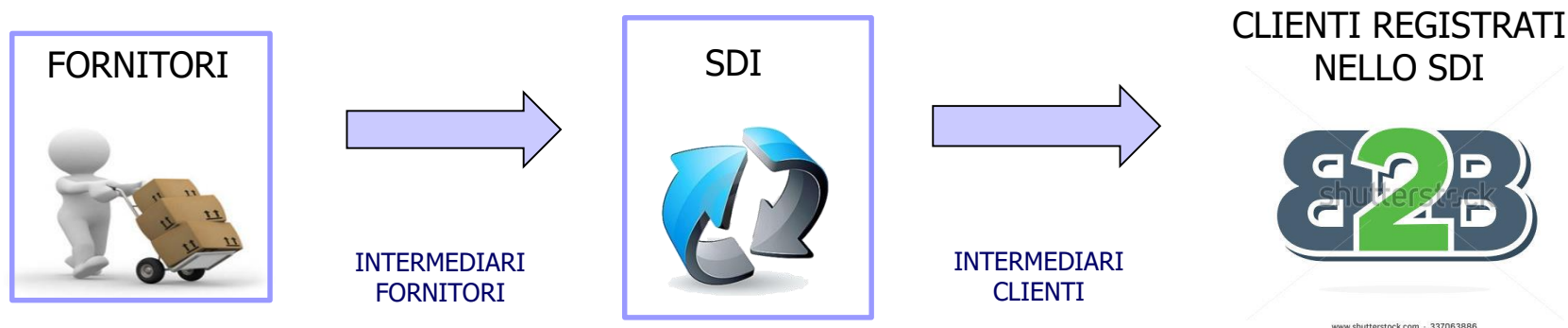
- a) sistema di posta elettronica certificata, "PEC" (fornito dal cliente);
- b) modello "web service";**
- c) sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP.**

(*) Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo di "accreditamento"

3.2 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE

Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione **"dell'indirizzo telematico"** (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.

CLIENTI CENSITI NELLO SDI



SE IL CLIENTE **È CENSITO** NELLO **SDI**, LE FATTURE ELETTRONICHE SONO SEMPRE RECAPITATE **"ALL'INDIRIZZO TELEMATICO" REGISTRATO**

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili allo SDI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo),

lo SDI **rende disponibile** la fattura elettronica al cliente e al fornitore nelle rispettive aree riservate del sito web dell'Agenzia delle entrate

il FORNITORE deve **comunicare** tempestivamente al cliente che l'originale della fattura elettronica è disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, anche mediante la **consegna** di una copia informatica o cartacea della fattura elettronica.

OPERAZIONI B2B – CLIENTI NON CENSITI NELLO SDI



SE IL CLIENTE **NON E' CENSITO** NELLO SDI IN FATTURA DEVE ESSERE INSERITO

a) il **codice destinatario** fornito dal cliente

b) l'**indirizzo PEC** fornito dal cliente

c) il codice **"0000000"** se il cliente non ha comunicato al fornitore il codice destinatario ovvero la PEC

In questa ipotesi (caso c) lo **SDI rende disponibile** la fattura elettronica al cliente e al fornitore nelle rispettive aree riservate del sito web dell'Agenzia delle entrate

In questa ipotesi (caso c) il **FORNITORE** deve **comunicare** tempestivamente al cliente che l'originale della fattura elettronica è a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Ade, anche mediante la **consegna** di una copia informatica o cartacea della fattura elettronica.

OPERAZIONI B2C – CLIENTI CONSUMATORI FINALI



SE IL CLIENTE È UN CONSUMATORE FINALE NEL CAMPO "CODICEDESTINATARIO" DEVE ESSERE INSERITO SOLO IL CODICE **"000000"**

lo SDI **rende disponibile** la fattura elettronica al cliente e al fornitore nelle rispettive aree riservate del sito web dell'Agenzia delle entrate

il FORNITORE è tenuto a **consegnare direttamente al cliente** una **copia informatica o cartacea della fattura**, *comunicando contestualmente che il documento è disponibile presso l'area riservata del sito web dell'Ade*

IL RECAPITO DELLE FE AI CLIENTI

CLIENTE	DATI DA INSERIRE IN FATTURA	OBBLIGO INVIO COPIA (cartacea o .pdf)
Soggetto IVA censito SdI	Partita IVA	NO (*)
Soggetto IVA non censito	Partita IVA e alternativamente a) codice destinatario b) indirizzo PEC	NO (*)
Soggetto IVA non censito	Partita IVA e codice destinatario “0000000” se il cliente non comunica al fornitore la PEC o il codice destinatario	SI

?

(*) la consegna/spedizione/trasmissione della copia cartacea o informatica della fattura è necessaria in caso di impossibilità di recapito ?

IL RECAPITO DELLE FE AI CLIENTI

CLIENTE	DATI DA INSERIRE IN FATTURA	OBBLIGO COPIA FATTURA (cartacea o .pdf)
soggetti IVA “forfetari” - soggetti in regime di vantaggio - agricoltori esonerati	Partita IVA e codice destinatario “0000000”	SI
privati consumatori	Codice fiscale e codice destinatario “0000000”	SI
soggetti esteri (facoltativo)	codice destinatario “XXXXXXXX”	SI

SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ADE

- **Software** installabile su PC per la predisposizione delle fatture elettroniche - **procedura web** (accessibile tramite SPID, Fisconline/Entratel e CNS) ed **APP** (iOS ed Android, accessibile tramite Fisconline/Entratel) per la predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche al SDI.
- Servizio web di **generazione** di un **QRCode** utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cliente e del relativo "indirizzo telematico" e APP (iOS e Android) / software installabile su PC in grado di **leggere** il QRCode.
- Servizio di **registrazione** (= censimento) mediante il quale il cliente (oppure intermediario art. 3 co 3 DPR 322/98) può indicare al SDI il canale (PEC/WS/FTP) e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file (indirizzo PEC o cod. dest.).
- Servizio di **ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SDI all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, con i file delle fatture elettroniche che saranno disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del SDI
- Servizio di **conservazione** tramite un accordo di servizio a cui si aderisce via web nella sezione fatture e corrispettivi

IL CENSIMENTO DELL'INDIRIZZO



**Registrazione
dell'indirizzo
telematico dove
ricevere tutte le
fatture
elettroniche**

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/censimenti/?v=1530973398527#/home>

 **Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche**

 **Info&assistenza** ([https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?New_Kb=FattElettr_UIKIT,TS=FatturazioneUIKIT,case=ref\(Reg_mod_ric_fatture\)\)](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?New_Kb=FattElettr_UIKIT,TS=FatturazioneUIKIT,case=ref(Reg_mod_ric_fatture))))

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il Sdl recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA 03036000127

Canale/Indirizzo registrato: giorgio.confente@legalmail.it

☐ **Codice Destinatario:**

☒ **PEC:**

giorgio.confente@legalmail.it

Conferma PEC:

giorgio.confente@legalmail.it

LE DELEGHE PER I SERVIZI FE

**DELEGA PER CENSIMENTO
INDIRIZZO,
CONSULTAZIONE FATTURE
e GENERAZIONE QR CODE**

**DELEGA
CONSERVAZIONE
DIGITALE**

A FAVORE DEI SEGUENTI SOGGETTI

1. Codice fiscale		Conferisce delega	☐	Revoca delega	☐
Cognome e nome/denominazione					
2. Codice fiscale		Conferisce delega	☐	Revoca delega	☐
Cognome e nome/denominazione					

Per l'utilizzo dei seguenti servizi:

1. ☐	Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
2. ☐	Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3. ☐	Registrazione dell'indirizzo telematico
4. ☐	Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5. ☐	Accreditamento e censimento dispositivi

Fino al Massimo 2 anni

La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.



LE DELEGHE PER I SERVIZI FE e CS

DATI DA COMUNICARE NELLE DELEGHE MASSIVE

- i **servizi** oggetto delega;
 - la **data di scadenza** della delega;
 - la **data** di conferimento e il **numero** della delega (risultante dal registro);
 - la tipologia e il numero del **documento di identità** del delegante;
 - una **autocertificazione**, con cui l'intermediario dichiara:
 - di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell'elenco,
 - che l'originale del modulo è conservato per 10 anni presso il suo ufficio,
 - che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;
 - i seguenti **elementi di riscontro**, relativi alla dichiarazione IVA del delegante:
 - l'importo corrispondente al volume d'affari;
 - gli importi corrispondenti all'imposta dovuta e all'imposta a credito.
-



LE DELEGHE PER I SERVIZI FE e CS

DATI DA ANNOTARE NEL REGISTRO DELLE DELEGHE

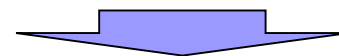
i moduli acquisiti sono numerati e annotati, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega o della revoca;
 - codice fiscale e dati anagrafici e/o denominazione del contribuente delegante;
 - estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca.
-

GENERAZIONE QR-CODE



Dati abbinati a QR - CODE



Nazionalità:	IT
Codice Fiscale:	CNFGRG69P12L319U
Partita Iva:	03036000127
Denominazione:	CONFENTE GIORGIO
Indirizzo:	VIA ... CAP ... COMUNE ...
Pec:	giorgio.confente@legalmail.it
Codice Destinatario:	00000000
Data generazione QR-Code:	7 luglio 2018 12:29:12



CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

26

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE



Adesione alla Convenzione di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2015.

Il soggetto IVA individuato nel frontespizio, di seguito "il Contribuente"

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 127/2015, all'art. 1, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'art. 1, comma 909, della L. n. 205/2017, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, prevedendo, al comma 1, che, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate (di seguito "l'Agenzia") rende disponibile gratuitamente un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;
- il medesimo art. 1 del D.Lgs. 127/2015, al comma 6 bis dispone che gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia;

[torna a Fatture e Corrispettivi](#) [Info e Assistenza](#)

Fatturazione elettronica

[Home fatturazione](#) [Generazione](#) [Trasmissione](#) **Conservazione**

Conservazione

Invia in conservazione le tue fatture, richiedi l'esibizione o monitora lo stato delle tue richieste.

Adesione al nuovo servizio di conservazione: Non Attiva

Aderisci al nuovo servizio di conservazione

Codice Fiscale:
Nome e cognome:
Indirizzo: VIALE

☐ Confermo di aver preso visione dell'[Accordo di servizio \(Pdf\)](#) e del [Manuale del servizio di Conservazione \(Pdf\)](#) e di accettare i termini e le condizioni in essi contenuti

☐ Dichiaro di approvare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni contenute nell'Accordo di servizio, negli articoli di seguito riportati: art. 1 - Premesse ed Oggetto, art. 2 - Condizioni generali; art. 3 - Durata dell'Accordo; art. 4 - Durata e modalità della conservazione; art. 5 - Modalità e tempi di erogazione; art. 6 - Trattamento dei dati personali; art. 8 - Recesso dell'Agenzia; art. 11 - Risoluzione dell'Accordo; art. 13 - Foro competente

[Aderisci al servizio di conservazione](#)

[Accedi al servizio per l'esibizione](#) [Accedi al monitoraggio delle vecchie richieste](#)

[Info&assistenza](#)

**SI PUO' ATTIVARE UNA DOPPIA CONSERVAZIONE:
CON SOGEI E CON UN FORNITORE PRIVATO ?**



SERVIZIO CONSERVAZIONE SOGEI

DUE TIPOLOGIE

- ✓ **Servizio di conservazione svolto manualmente**, dove è il contribuente che decide quali fatture elettroniche inviare nel sistema di conservazione tramite upload manuale dei file
 - ✓ **Servizio di conservazione svolto automaticamente**, dove il sistema di conservazione prende automaticamente in carico tutte le fatture trasmesse e ricevute attraverso il SDI per le quali il contribuente rappresenta il cedente/prestatore oppure il cessionario/committente
-



SERVIZIO CONSERVAZIONE SOGEI

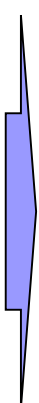
- Il servizio riguarda le sole fatture elettroniche
 - La conservazione ha valore sia ai fini fiscali che civili
 - La conservazione digitale verrà eseguita per 15 anni
 - La conservazione riguarda fatture e firmate ma anche non firmate
 - **E' necessario aderire alla convenzione di servizio**
 - durata 3 anni, con rinnovo che non è automatico
 - risoluzione se il contribuente non utilizza il servizio per tre anni
 - **Il contribuente deve stilare il manuale di conservazione**
 - **Presa in carico del PdV entro 72 ore (manuale) o 5 giorni (SDI)**
 - **Esibizione entro 48 ore**
-

DATA DI EMISSIONE E RICEZIONE DELLA FATTURA

(Provvedimento Agenzia delle entrate del 30/4/2018 – punto 3)

4.1 La **DATA DI EMISSIONE** della fattura elettronica coincide con la «**data fattura**» riportata nel relativo campo della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica

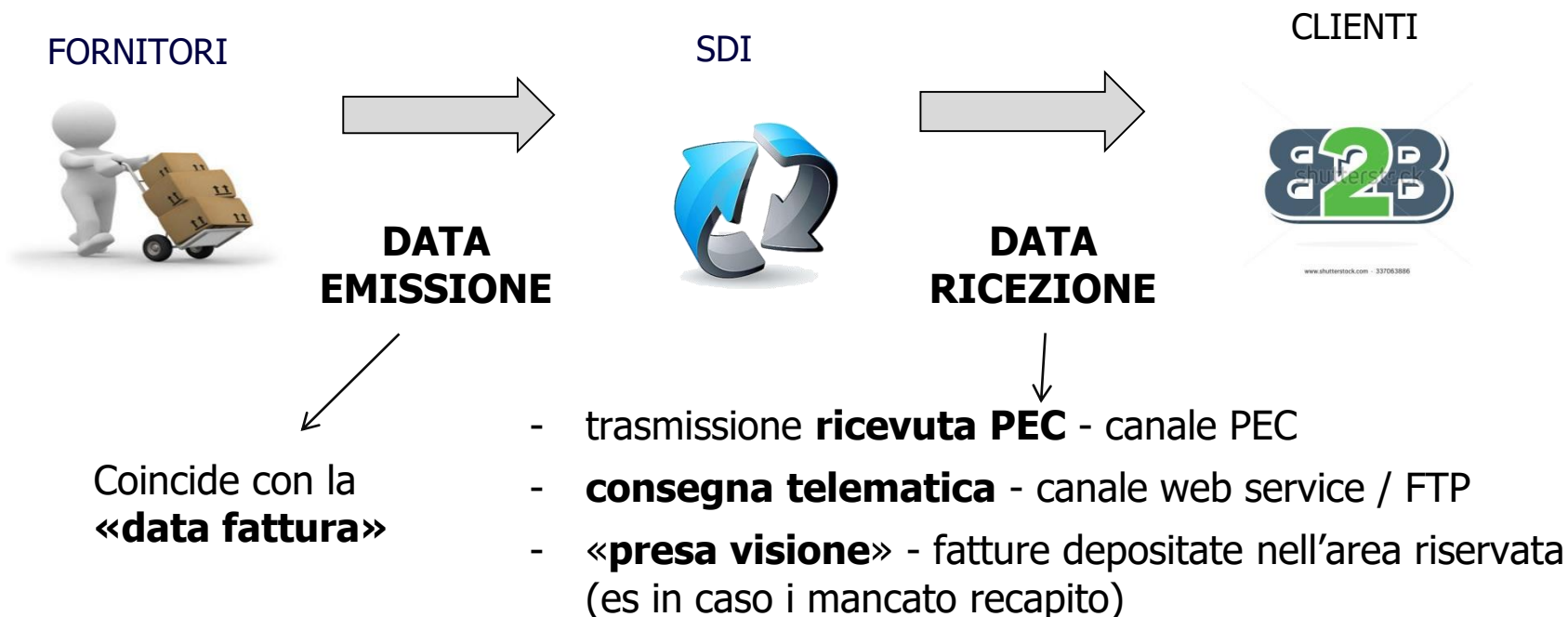
4.5 Se la fattura non è stata scartata la **DATA DI RICEZIONE** è resa disponibile al cliente, in funzione della modalità di ricezione della stessa:



➤ 4.6 Nel caso di impossibilità di recapito della fattura al **cliente B2B**, ai fini fiscali la data di **ricezione della fattura** è rappresentata dalla data di **presa visione** della fattura sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate da parte del cliente. Lo SDI comunica al fornitore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cliente

➤ 4.7 Nel caso di trasmissione della fattura al **cliente B2C** (o ai soggetti minimi, forfetari o agricoltori esonerati) la data di ricezione coincide con la data di **messa a disposizione**

DATA EMISSIONE E RICEZIONE FATTURA



CIRCOLARE 13/E/2018

In questo senso, considerato che la fattura elettronica «si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» (così l'articolo 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972), non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.

*Proprio in ragione di tale possibilità (...) nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «**La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica**».*

TERMINE TRASMISSIONE – I SEMESTRE 2018

(art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

DL 23.10.2018 n. 119 pubblicato in G.U. del 23.10.2018 n. 247

PRIMO SEMESTRE 2019

- **azzeramento delle sanzioni** nell'ipotesi in cui il cedente/prestatore emetta tardivamente la fattura, provvedendovi comunque **entro il termine della liquidazione IVA** (mensile o trimestrale).
- **“riduzione della sanzione del 80%** se la fattura è emessa oltre il termine della liquidazione, ma comunque entro il termine per far concorrere l'imposta alla liquidazione del mese o trimestre successivo

TERMINE TRAMMISSIONE – II SEMESTRE 2018

DL 23.10.2018 n. 119 pubblicato in G.U. del 23.10.2018 n. 247

DATA EMISSIONE - DAL 1/7/2019:

- sarà possibile procedere all'emissione delle fatture **entro 10 giorni** dall'effettuazione dell'operazione.
- obbligo di indicare in fattura la **data** in cui è effettuata la **cessione del bene** o la **prestazione del servizio** ovvero è pagato in tutto o in parte il **corrispettivo**, se diversa dalla data fattura.

ESEMPIO:

*Se un professionista emette nel mese di luglio una nota pro forma pagata in data **28/7/2019** la fattura **deve essere trasmessa** al Sdl entro il **7/8/2019** indicando in fattura la data di pagamento (28 luglio) - se diversa dalla data fattura - e contabilizzando la fattura nel registro IVA vendite di luglio*

TERMINE REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE

DL 23.10.2018 n. 119 pubblicato in G.U. del 23.10.2018 n. 247

FATTURE EMESSE

tutte le fatture emesse (immediate, differite, intra o extra UE, ...) devono essere registrate entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di **effettuazione dell'operazione**, liquidando l'IVA nel mese/trimestre di effettuazione dell'operazione

FATTURE RICEVUTE

Abolizione della numerazione progressiva delle fatture d'acquisto (= **protocollo IVA**)

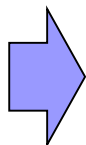
LA FATTURA ELETTRONICA - SANZIONI

(art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA – SANZIONI “A REGIME”

- FATTURE NON EMESSE TRAMITE SDI – **LATO FORNITORE**

In caso di emissione di fatture tra operatori residenti senza utilizzare la FE tramite SdI, la fattura si considera **non emessa** con conseguente applicazione delle **sanzioni dal 90% al 180%**



LE FATTURE CHE SONO INViate CON MODALITA' DIVERSE SI CONSIDERANO COME NON “EMESSE”

LA FATTURA ELETTRONICA - SANZIONI

(art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA – SANZIONI

- REGOLARIZZAZIONE FATTURE – LATO CLIENTE

Le regolarizzazioni in caso di mancata ricezione della fattura o di ricezione di fattura irregolare devono essere operate tramite SDI

- *Provvedimento Ade – punto 6.4:*

*il cliente trasmette l'autofattura allo SDI compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con il **codice TD20 (= autofattura)** e le sezioni anagrafiche del fornitore e del cliente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.*

LA FATTURA EMESSA DAL CLIENTE («SELF-BILLING»)

(art. 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

EMISSIONE DELLA FATTURA DAL CLIENTE PER CONTO DEL FORNITORE



DATI DA INSERIRE NEL TRACCIATO

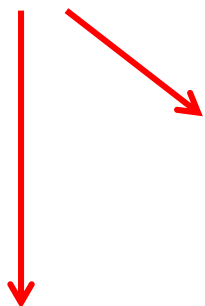
- Trasmittente: dati cliente
 - Cedente/prestatore: dati fornitore
 - Cessionario/Committente: dati cliente
- Codice destinatario: cliente ?

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.0"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="1.0">
  - <FatturaElettronicaHeader>
    - <DatiTrasmissione>
      - <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>01234567890</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>AAAAAA</CodiceDestinatario>
    + <ContattiTrasmittente>
    </DatiTrasmissione>
    - <CedentePrestatore>
      - <DatiAnagrafici>
        - <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01234567890</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        + <Anagrafica>
          <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
        </DatiAnagrafici>
```

LA FATTURA EMESSA DAL CLIENTE («SELF-BILLING»)

(art. 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

ESEMPIO NEL SISTEMA ATTUALE (2018)



Header Level Information

ID : INV2017486-26327
Supplier Invoice # :
2017486
Invoice Date : Tuesday,
December 5, 2017 CET
Order : PO11747
Supplier Tax ID :

Remit To ID :

Invoice Summary

Base Amount	€4,307.74 EUR
Discount	€0.00 EUR
Charges	€0.00 EUR
Taxes	€947.70 EUR
Gross Amount	€5,255.44 EUR

No.	Description	Part Number	Unit	Qty	Need-By Date	Unit Price	Amount	Matched To
1	Event management	CW236293_01	each	4,307.74	NoValue	€1.00 EUR	€4,307.74 EUR	Item 1

Full Description: Event management

No.	Description	Part Number	Unit	Qty	Need-By Date	Unit Price	Amount	Matched To
	iva su acquisti				NoValue		€947.70 EUR (€947.70 EUR)	Item 1, Value Added Tax

Full Description: iva su acquisti

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

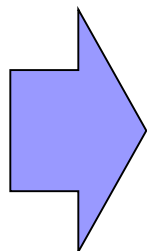
(art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

OPERAZIONI CON L'ESTERO – 1/1/2019

Obbligo di comunicazione dei dati delle fatture attive e passive relative a rapporti con soggetti non residenti, **entro la fine del mese successivo** alla data di emissione o ricezione delle fatture

ESONERI:

- Esportazioni e importazioni di beni verso e da paesi extra UE
- Fatture elettroniche in formato XML inviate e ricevute tramite il sistema di interscambio



PROVVEDIMENTO Ade 30/4/2018 – punto 9.4

Per le sole fatture emesse la comunicazione dei dati delle operazioni con l'estero può essere eseguita trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa con il file XML e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale XXXXXXXX

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

(art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

OPERAZIONI CON L'ESTERO – SANZIONI

«In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»



Nel caso di omessa o inesatta trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere si applicano le sanzioni di **2 euro per ciascuna fattura fino a un massimo di 1.000 euro**, con riduzione alla metà in caso di regolarizzazione entro 15 giorni (art. 11, comma 2 quater, del Dlgs 471/97)

SOGGETTI ESTERI CON P.IVA ITALIANA

(art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

CIRCOLARE 13/E/2018

- fatture **EMESSE** da **soggetti esteri**: soggetti IVA esteri con partita IVA italiana non sono obbligati a trasmettere le fatture elettroniche tramite SdI
- fatture **RICEVUTE** da **soggetti esteri**: è possibile far transitare dallo SdI le fatture elettroniche nei confronti di soggetti esteri con partita IVA italiana
“sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”

Se le fatture non transitano dallo SdI si deve fare la comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”)

SOGGETTI ESTERI CON P.IVA ITALIANA

(art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

DL 23.10.2018 n. 119 pubblicato in G.U. del 23.10.2018 n. 247

La trasmissione delle fatture elettroniche è un obbligo vigente per le operazioni intercorse tra soggetti **residenti** e **stabiliti** in Italia

ESEMPI

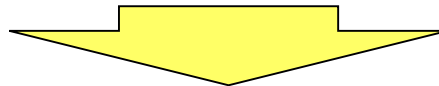
- *La fattura di un fornitore UE con partita IVA Italiana per un bene ceduto in Italia (es carburante) soggetta a “reverse charge” ex art. 17, comma 2, del DPR 633/72 non deve transitare dal sistema di interscambio, ma deve essere dichiarata dal cliente nella comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti esteri*
- *La vendita di un bene da un fornitore IT nei confronti di un cliente estero con partita IVA italiana può transitare facoltativamente dal Sdl inserendo nella fattura con una serie di XXXXXXXX per evitare di effettuare la comunicazione delle operazioni con l'estero*

LA FATTURA ELETTRONICA B2B e B2C TRAMITE SdI

(art. 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

RIDUZIONE TERMINI PER ACCERTAMENTI

«Art. 3 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti). - 1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto »



Riduzione di **DUE ANNI** del termine di decadenza degli accertamenti a condizione che:

- Sia garantita la **tracciabilità** dei pagamenti superiori a **500 euro**
- in caso di contemporanea presenza di corrispettivi sia garantita anche la **trasmissione facoltativa dei corrispettivi** (tramite opzione)



CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE 8/E/2018

- ✓ Le cessioni oggetto di FE dal 1/7/2018 sono riferite alla benzina e gasolio destinati a motori per uso autotrazione
 - ✓ La fattura elettronica deve essere fatta anche per le operazioni accessorie esposte in un'unica fattura
 - ✓ Non deve essere indicata la targa del veicolo, che può però essere inserita nel blocco informativo <AltriDatiGestionali> nei casi in cui (par. 2.1.8)
 - ✓ Possibilità di utilizzare la fatturazione differita – buoni consegna attrezzature automatiche
 - ✓ Registrazione cumulativa fatture < 300 euro
 - ✓ Buoni carburanti: trattamento differenziato per quelli monouso e multiuso obbligatorio dal 1/1/2019
 - ✓ Pagamenti tracciati nel caso di nota spese
-

CHIARIMENTI CIRCOLARE ADE 13/E/2018

- ✓ i rifornimenti di carburante per **aeromobili ed imbarcazioni**: FE dal 2019
 - ✓ solo i **soggetti stabiliti** rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica
 - ✓ **pagamenti tracciati** per rifornimenti di **trattori agricoli e forestali**
 - ✓ **termine «flessibile»** per la **trasmissione** delle fatture elettroniche
 - ✓ modalità di trasmissione delle **fatture scartate**
 - ✓ ambito soggettivo di applicazione nel settore dei subappalti
 - ✓ soggetto committente controllato da una PA
 - ✓ fatture elettroniche e consorzi
 - ✓ apposizione **protocollo** e **reverse charge** per le fatture passive
 - ✓ **conservazione** di **formati diversi** dal XML
 - ✓ adesione al servizio di **conservazione SOGEI**
-



LE ATTIVITA' IN VISTA DELL'OBBLIGO

- ✓ Scelta tempestiva dell'intermediario
 - ✓ Invio dei questionari ai clienti e aggiornamento delle relative anagrafiche
 - ✓ Registrazione del proprio indirizzo di ricezione delle fatture e creazione del QR code
 - ✓ Elaborazione del nuovo modello di gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione
 - ✓ Formazione delle risorse (es addetti contabili)
 - ✓ Adesione al servizio di conservazione
 - ✓ Predisposizione delle deleghe e sottoscrizione dei contratti
-

QUESITI – FATTURA ELETTRONICA SDI

- ✓ La data fattura deve essere corrispondente a quella di trasmissione ?
- ✓ La fattura con data 31/1 inviata allo SdI il 6/2 deve essere registrata dall'emittente e dal ricevente nella liquidazione IVA di gennaio o di febbraio ?
- ✓ I soggetti che utilizzano il sistema della fattura accompagnatoria potranno mantenere questa procedura anche nel 2019 ? Quali termini esistono per l'emissione della fattura accompagnatoria ?
- ✓ Se un cliente riceverà nel mese di gennaio una fattura cartacea (che non ha ricevuto e neppure registrato) può chiedere al fornitore lo storno nella fattura cartacea e la emissione di un documento elettronico?



QUESITI – FATTURA ELETTRONICA SDI

- ✓ Il soggetto passivo Iva "minimo" o "forfettario" non ha obbligo di emettere fattura elettronica. Ma se dovesse ricevere fattura da un soggetto Iva "ordinario" la riceve in formato elettronico? Ha quindi l'obbligo di avere un «indirizzo di recapito» per le fatture ?
- ✓ Come deve essere assolto l'imposta di bollo sulle fatture trasmesse tramite SDI ?
- ✓ E' obbligatoria l'acquisizione del codice fiscale nel caso di fatture emesse verso consumatori finali ?

QUESITI – FATTURA ELETTRONICA SDI

- ✓ Come funzionerà il “reverse charge” nel caso di fatturazione elettronica ?
- ✓ Per inviare o ricevere fatture elettroniche serve una PEC appositamente dedicata o è possibile usare la PEC indicata nel certificato CCIAA ?
- ✓ Se viene emessa la fattura n. 1050 che è scartata come si risolve il problema della cronologia nella numerazione, se nel frattempo è stata emessa la fattura n. 1051? se una fattura viene scartata può essere corretta mantenendo lo stesso numero di emissione e la stessa data?
- ✓ Dove devono essere indicati nella e-fattura i riferimenti della lettera d'intento ricevuta dai clienti esportatori abituali?

QUESITI – FATTURA ELETTRONICA SDI

- ✓ la copia cartacea della fattura elettronica che un professionista rilascia al cliente privato può essere redatta su un qualsiasi formato (es. dal blocco delle “fatture-ricevute” fiscali utilizzato in precedenza) ?
- ✓ Si devono trasmettere allo Sdi anche le autofatture per omaggi ? In questo caso devo utilizzare il codice TD20 (=autofattura) o il codice ? Cosa inserisco come “dati cliente” ?
- ✓ Come devo gestire le fatture che mi arriveranno con le modalità tradizionali, quali ad esempio quelle emesse da fornitori esteri o da soggetti esonerati ?
- ✓ L’obbligo di fattura elettronica sostituisce quello di invio dei dati delle fatture al sistema TS (sistema tessera sanitaria)

QUESITI – FATTURA ELETTRONICA SDI

- ✓ L'impresa cliente ALFA invece di scaricarsi il file XML si fa consegnare dal fornitore una copia cartacea (o PDF via e-mail) e con questa provvede a tutti gli adempimenti legati a tale fattura come se non fosse cambiato niente: è corretta questa procedura ?
- ✓ Se nella fattura è indicato “0000000” come codice destinatario, il cliente soggetto IVA trova le sue fatture nella sezione “fatture e corrispettivi” o “cassetto fiscale” ?
- ✓ Come faranno GdF e Ade a fare in controlli sul corretto rilascio della certificazione (scontrini, ricevute o fatture) all'uscita di esercizio commerciali, quando il cliente richiede la fattura?
- ✓ I condomini sono interessati dall'obbligo di fatturazione elettronica ?

QUESITI – FATTURA ELETTRONICA SDI

- ✓ *Devono essere trasmesse al sistema di interscambio anche le fatture emesse escluse o fuori campo IVA, quali ad esempio quelle emesse ex art. 15 o art. 74 del Dpr 633/72 ?*
- ✓ *Devo necessariamente portare una copia cartacea della fattura in dogana in caso di esportazione ?*
- ✓ *Sono un commerciante al minuto e attualmente faccio confluire tutti i ricavi nel registro dei corrispettivi, anche quelli per cui il cliente mi richiede la fattura ? Posso continuare ad utilizzare questa modalità nel sistema della fatturazione elettronica obbligatoria ?*
- ✓ *Per la compilazione del 730 (e apposizione del visto di conformità) posso utilizzare le fatture ricevute dai miei clienti in cartaceo?*



Grazie per l'attenzione

...e per contatti o ulteriori informazioni:

*Avv. Giorgio Confente
Studio Legale Tributario*

*Via Larga, 31
20122 Milano
Tel: +39 02 83438031
email: info@studioconfente.eu*